



CONI


**Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento
del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping**

Art. 1

1. Il presente disciplinare stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping, in seguito denominato GUI.
2. Il GUI è un organismo indipendente, che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio, con lo scopo di perseguire l'obiettivo della maggiore omogeneità possibile delle decisioni in materia di doping, esperiti i gradi di giustizia sportiva federale e ferma restando la competenza del Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna ("T.A.S.") a norma del Codice WADA.

Art. 2

1. Il GUI, nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, è costituito da un Presidente, da sei componenti giuridici ordinari di cui uno Vice presidente, da cinque componenti tecnici di cui un atleta, quest'ultimo designato dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I.
2. Il GUI svolge la propria attività secondo le allegate istruzioni operative.
3. Il Presidente, ed i componenti giuridici ordinari debbono essere magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche, esperti di diritto od avvocati. I quattro componenti tecnici debbono essere designati tra medici e professori universitari in materie scientifiche, anche a riposo, con particolare esperienza e qualificazione nel settore del doping. L'Atleta, anche non in attività, deve possedere i requisiti di cui all'art. 34.2 dello Statuto del C.O.N.I.




Art. 3

1. Il Presidente:

- a) rappresenta il GUI;
- b) convoca e presiede le udienze;
- c) convoca e presiede le riunioni plenarie del GUI con frequenza almeno mensile, stabilendone l'ordine del giorno;
- d) coordina l'attività del GUI, anche nei rapporti con gli altri enti interessati all'attività antidoping;
- e) detta le opportune disposizioni e cura i procedimenti in prima persona, insieme ad uno o più componenti giuridici ordinari o assegnandoli ad uno o più di loro;
- f) incarica i componenti giuridici ordinari ovvero i componenti tecnici per le materie di competenza, dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate;
- g) cura la sottoscrizione degli atti, delle decisioni adottate e dei verbali.

Art. 4

1. I componenti del GUI rimangono in carica per la durata del quadriennio olimpico.
2. Le dimissioni sono presentate al Presidente che le inoltra alla Giunta Nazionale del CONI.
3. Qualora un componente del GUI non partecipi senza opportuna giustificazione a tre riunioni plenarie, il Presidente formalizza alla Giunta Nazionale del CONI la richiesta di sostituzione.
4. L'incarico di Presidente e di componente giuridico ordinario e di componente tecnico è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Società sportive. La condizione di incompatibilità deve essere comunicata dall'interessato al Presidente del C.O.N.I. entro trenta giorni dal suo insorgere, con l'opzione per l'uno o l'altro incarico. In mancanza, l'incarico conferito ai sensi delle Norme Sportive Antidoping decade automaticamente. Il Presidente e i componenti non possono in alcun caso – direttamente o indirettamente – assumere la difesa e/o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping, nonché assumere incarichi di consulenza relativi a tali fatti, pena l'immediata decadenza dall'incarico conferito ai sensi delle Norme Sportive Antidoping.



Art. 5


1. Nell'ambito del personale dipendente della CONI Servizi SpA in servizio presso l'ufficio antidoping della prefata società, diretto da un dirigente, viene individuato un funzionario con l'incarico di segretario del GUI, nominato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., di cui si avvale il Presidente per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali.
2. Il funzionario segretario svolge le necessarie attività di supporto per il GUI, curando in particolare l'organizzazione delle riunioni, l'attuazione delle deliberazioni adottate e gli adempimenti connessi all'attività di giustizia sportiva.
3. Nei limiti di stanziamento destinati alle attività del GUI al funzionario segretario partecipante alle riunioni ed alle sedute di lavoro del GUI spetta il gettone di presenza di cui all'art. 7, previa deliberazione del GUI.

Art. 6

1. L'atto di convocazione indica il luogo nel quale si svolgono le riunioni plenarie e l'ordine del giorno e deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione cui si riferisce.
2. Il funzionario segretario redige il verbale delle riunioni annotando il nome dei presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni.
3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal funzionario segretario, che ne cura la raccolta e la loro conservazione.


Art. 7

1. Il Presidente, i componenti giuridici ordinari e i componenti tecnici percepiscono per la partecipazione alle riunioni ed ai lavori del GUI il gettone di presenza di cui all'allegata Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese in seguito denominata Tabella, nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento del GUI.



Art. 8

1. Il GUI, per la validità delle riunioni, giudica con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente e di almeno tre componenti giuridici ordinari. Per i soli procedimenti di appello avverso i rifiuti del Comitato per le esenzioni a fini terapeutici (CEFT) in materia di esenzioni (TUEs), il GUI giudica con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice presidente e di almeno tre componenti giuridici ordinari e tre componenti tecnici.
2. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice presidente.
3. Il GUI, nei limiti di stanziamento stabiliti e secondo gli onorari di cui alla Tabella, può affidare ad esperti qualificati incarichi di consulenza per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.





CONI

ISTRUZIONI OPERATIVE DEL GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING (G.U.I.) SECONDO LE NORME SPORTIVE ANTIDOPING IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA MONDIALE ANTIDOPING WADA

Art. 1


Modalità e termini per la presentazione del ricorso al Giudice di ultima istanza in materia di doping (G.U.I.) per violazione della normativa antidoping

1. Il ricorso può essere proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping (*U.P.A.*), anche nel caso dei procedimenti cautelativi a carico del soggetto non tesserato, e dal tesserato ovvero dalla Federazione Internazionale e dalla WADA, qualora vi abbiano interesse.
2. A pena di inammissibilità il ricorso, corredato dei motivi, del versamento dei diritti amministrativi nella misura annualmente stabilita dal C.O.N.I., come da Tabella dei diritti amministrativi, e della prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte, va proposto con atto sottoscritto dal ricorrente, a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite deposito a mano, entro le ore 12.00, se del caso anticipato a mezzo fax, alla Segreteria del *G.U.I.*, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della decisione impugnata ovvero entro cinque giorni per i ricorsi avverso le deliberazioni del Comitato per l'Esenzione a Fini Terapeutici (*C.E.F.T.*) che negano una TUEs e le decisioni dell'Organo di Giustizia federale di secondo grado in materia di sospensione cautelare.
3. Fa fede esclusivamente la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio Postale accettante, ovvero l'attestazione del deposito.
4. L'*U.P.A.*, la WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi di ricorso.
5. Per i ricorsi avverso le deliberazioni del *C.E.F.T.* che negano una TUEs e le decisioni dell'Organo di Giustizia federale di secondo grado in materia di sospensione cautelare, il *G.U.I.* deve:
 - a. riunirsi entro sette giorni dalla data di ricevimento del ricorso;
 - b. pronunciarsi entro il termine massimo di tre giorni ulteriori.
6. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 2

Procedimento avanti il G.U.I.

1. Il *G.U.I.* acquisisce copia degli atti del fascicolo direttamente dall'Organo di giustizia federale di secondo grado, il quale ne cura la trasmissione entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta.



Il Presidente fissa l'udienza entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione degli atti, dando comunicazione tempestivamente alle parti interessate ed al difensore o al difensore costituito, anche a mezzo fax, della data e del luogo dell'udienza. Fino a dieci giorni prima dell'udienza tutte le parti possono presentare memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica. In caso di rinuncia al ricorso, l'impugnazione viene dichiarata inammissibile dal G.U.I.

2. Per gli appelli contro le deliberazioni che negano una TUEs, il *C.E.F.T.* cura la trasmissione degli atti al *G.U.I.* e può presentare memorie, nei termini sopra indicati.
3. La trattazione del ricorso avviene in camera di consiglio.
4. E' facoltà del tesserato essere presente direttamente o per delega al proprio difensore, mentre l'*U.P.A.* deve intervenire con un proprio componente.
5. La Federazione Internazionale e la WADA possono intervenire a mezzo degli organi rappresentativi ovvero a mezzo di soggetti specificatamente delegati.
6. Per gli appelli contro le deliberazioni che negano una TUEs, è facoltà del tesserato essere presente direttamente o per delega al proprio difensore, mentre il *C.E.F.T.* deve intervenire con un proprio componente.
7. Il Presidente o, su sua delega, un componente giuridico, fa la relazione. Il Presidente, anche su richiesta di un componente, può porre domande ed effettuare contestazioni.
8. Il *G.U.I.* può affidare ad esperti qualificati incarichi di consulenza.
9. Le parti formulano le loro eventuali richieste.
10. Non sono ammesse repliche.
11. Il *G.U.I.*, dopo la discussione, provvede dando immediata lettura del dispositivo, salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere ovvero per la necessità di rinnovare singoli atti, il Presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza.
12. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, salvo che, per la complessità del procedimento, il *G.U.I.* indichi un termine più lungo, comunque non superiore a trenta giorni. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale a cura del Segretario.
13. Il *G.U.I.*, per la validità delle riunioni, giudica con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente e di almeno tre componenti giuridici ordinari. I componenti tecnici fanno parte del collegio giudicante quando sussistono particolari esigenze di carattere tecnico-scientifico ovvero quando il Presidente lo ritenga comunque opportuno. I componenti tecnici partecipano alle deliberazioni in camera di consiglio con funzioni consultive, senza diritto di voto.
14. Per i soli procedimenti di appello avverso i rifiuti del *C.E.F.T.* in materia di esenzioni, il *G.U.I.* giudica con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente, di almeno tre componenti giuridici ordinari e tre componenti tecnici, con diritto di voto.
15. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
16. Il *G.U.I.* dichiara l'improcedibilità del ricorso per mancanza di legittimazione o interesse a ricorrere o negli altri casi previsti dalle *Norme Sportive Antidoping* o dalle disposizioni di carattere federale.
17. Dichiara l'inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalle *Norme Sportive Antidoping* o dalle altre disposizioni di carattere federale.
18. Se rileva che l'Organo di giustizia federale di secondo grado ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello o ha deciso con palese violazione del



contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia al predetto Organo per un nuovo esame nel merito.

19. Negli altri casi, previa eventuale rinnovazione di singoli atti, ove ancora possibile e necessaria, decide il ricorso nel merito e se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento, annulla la decisione impugnata decidendo nuovamente nel merito.
20. E' fatto divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del tesserato salvo che sia stato richiesto dall'*U.P.A.* con il suo ricorso.
21. Il *G.U.I.* può condannare alle spese del procedimento le parti soccombenti che vi hanno dato causa, nonché, se il ricorso è dichiarato inammissibile o improcedibile, la parte privata, al pagamento di una somma, in favore del C.O.N.I., come da Tabella dei diritti amministrativi deliberata dal C.O.N.I.
22. Per gli appelli contro le deliberazioni del *C.E.F.T.* che negano una TUEs, il *G.U.I.* applica la normativa vigente in materia di esenzione a fini terapeutici. Se il *G.U.I.* revoca una deliberazione del *C.E.F.T.* che non concede una TUEs, tale deliberazione può essere impugnata dalla WADA davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). Le deliberazioni della WADA che revocano la concessione o il rifiuto di una TUEs possono essere impuginate dall'Atleta o dal C.O.N.I. esclusivamente davanti al TAS, nel rispetto della sua normativa.

Art. 3

Comunicazione delle decisioni

1. Le decisioni del *G.U.I.* vengono comunicate, anche a mezzo fax, alle parti ed al difensore o al difensore costituito, alla WADA e pubblicate sul sito web del C.O.N.I.

